

Codice A1703B

D.D. 11 luglio 2022, n. 555

L. 241/90, L.R. 14/14, Reg.UE 652/14. Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per il "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione". CUP n. J69B22000090006. Spesa di euro 50.000,00 (Impegno



ATTO DD 555/A1703B/2022

DEL 11/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L. 241/90, L.R. 14/14, Reg.UE 652/14. Accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per il "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione". CUP n. J69B22000090006. Spesa di euro 50.000,00 (Impegno n. 2022/6184 sul capitolo di spesa 136066/2022, Impegno n. 2023/918 sul capitolo di spesa 136066/2023). Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2022 e 2023.

Premesso che:

Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale" prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza.

L'Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico, persegue tra i suoi obiettivi la tutela della

produzione risicola nazionale nonché la promozione e il sostegno di iniziative volte al miglioramento delle produzioni. Lo Statuto dell'ente all'articolo 2 stabilisce che, fra le attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali, vengano svolte attività di assistenza tecnica e di consulenza rivolte alle aziende risicole e dirette a preservare l'equilibrio ambientale. A supporto di tale attività, L'Ente Nazionale Risi gestisce il Centro ricerche sul riso, il cui Dipartimento di ricerca attua le attività relative agli aspetti agronomici, alla difesa ed al coordinamento dell'assistenza tecnica.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore Fitosanitario), nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione delle misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari.

Tra gli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria è incluso il nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* (decreto ministeriale 6 luglio 2017) che rappresenta un pericolo per l'economia risicola piemontese a causa della gravità dei danni provocati sulla coltura e della sua possibile diffusione.

La presenza di *Meloidogyne graminicola* è stata riscontrata in Piemonte nel 2016; il Settore Fitosanitario ha tempestivamente attivato interventi di monitoraggio, eradicazione e contrasto alla diffusione e, in attuazione del decreto di lotta obbligatoria sopra citato, ha adottato il "Piano di azione per contrastare la diffusione del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* in Piemonte" (DD 16 novembre 2016, n. 1069 e s.m.i.).

A supporto delle attività sopra descritte è stato realizzato, nel periodo 2016-2019 e nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola (linea obiettivo "Studi e strategie di contenimento di problematiche fitosanitarie e malerbologiche di particolare gravità e intensità"), il progetto "Nematode galligeno del riso: strategie di eradicazione/contenimento e monitoraggio" (acronimo MELGRI).

Il progetto sopra citato è stato coordinato, in qualità di capofila, dall'Ente Nazionale Risi, individuato come partner per la pluridecennale esperienza nel settore risicolo, per le competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione della difesa e delle pratiche agronomiche in risaia nonché per la conoscenza approfondita delle realtà aziendali e del territorio interessato dall'emergenza fitosanitaria causata dal nematode galligeno.

Il Progetto MELGRI ha perseguito, come obiettivi, la valutazione della diffusione di *Meloidogyne graminicola* sul territorio risicolo piemontese attraverso il monitoraggio delle risaie e la realizzazione di prove sperimentali per l'individuazione di strategie di eradicazione e di contenimento efficaci, economiche ed operativamente applicabili nel contesto aziendale.

Nel biennio 2020-2021 è stato stipulato l'Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 l.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per realizzazione delle attività "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta".

Tenuto conto che il decreto ministeriale 6 luglio 2017 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana" prevede, all'articolo 5, che i servizi fitosanitari regionali possano definire nelle aree delimitate

(articolo 4) l'applicazione di qualunque misura che possa contribuire al contenimento di *Meloidogyne graminicola*.

Preso atto della necessità di intervenire con efficaci azioni di eradicazione e contenimento del nematode galligeno del riso, attuabili dalle aziende risicole.

Preso atto della positiva collaborazione tra il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e l'Ente Nazionale Risi, realizzata negli anni dal 2016 al 2019 nell'ambito del citato Progetto MELGRI e nel biennio 2020-2021 nell'ambito del citato Accordo istituzionale, dell'esperienza maturata e dei risultati ottenuti sia in termini di valutazione dell'infestazione e della sua propagazione, sia in termini di verifica dell'efficacia degli interventi di eradicazione e contenimento di *Meloidogyne graminicola*.

Tenuto conto che l'Ente Nazionale Risi ha inviato in data 20 giugno 2022 una proposta di collaborazione riguardante l'attività di monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* e l'assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione, che verrebbero attuate nel biennio 2022-2023.

Preso atto che da tale proposta, conservata agli atti del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici (prot. n. 15669/A1703A del 21/06/2022), l'Ente Nazionale Risi prevede una spesa stimata di euro 100.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per il "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" per il 2022-2023 ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad euro 50.000,00 per i medesimi esercizi finanziari, di cui euro 17.500,00 per l'anno 2022 ed euro 32.500,00 per l'anno 2023.

Dato atto che l'Ente Nazionale Risi opera, in questo caso, in regime di esenzione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i. in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra enti pubblici, per la loro natura giuridica, non sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell'esercizio di impresa.

Considerato che, dati gli obiettivi e il tipo di attività da svolgersi in collaborazione, risulta opportuno denominare l'attività, di qui in avanti, "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione".

Considerato che l'attività, da svolgersi in collaborazione, si propone di migliorare e approfondire le conoscenze riguardanti la presenza del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nell'area risicola piemontese, di verificare l'attuazione delle strategie di lotta il suo contenimento fornendo assistenza tecnica alle aziende interessate.

Tenuto conto che vi è un interesse comune del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2022-2023 alla realizzazione dell'attività di cui sopra, e che tale interesse risiede nell'individuazione di pratiche agronomiche e di interventi di difesa corretti ed efficaci, intesi sia come misure di emergenza per impedire la diffusione del nematode sia come azioni volte alla tutela della produzione risicola piemontese, nonché nell'aumento delle conoscenze riguardanti la diffusione di *Meloidogyne graminicola* nelle aree risicole piemontesi.

Preso atto che un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla

giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici.

Dato atto che è interesse comune della Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e dell'Ente Nazionale Risi acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Ritenuto di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per il 2022-2023 per la realizzazione del *omissis* "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo di collaborazione istituzionale per il 2022-2023, prevede un impegno regionale alla compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione del "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" che ammontano complessivamente ad euro 50.000,00, di cui euro 17.500,00 per il 2022 ed euro 32.500,00 per il 2023, a fronte di una spesa complessiva di euro 100.000,00 stimata dall'Ente Nazionale Risi.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta "potenziata" di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Stabilito che la spesa di euro 50.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione del "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" per il 2022-2023, trova copertura finanziaria:

- per euro 17.500,00 con l'Impegno n. 2022/6184 di euro 32.218,39 sul capitolo di spesa

136066/2022 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - assunto in favore di beneficiari plurimi (classe soggetto) per le emergenze fitosanitarie per il 2022.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 17.500,00.

- per euro 32.500,00 con l'Impegno n. 2023/918 di euro 246.195,18 sul capitolo di spesa 136066/2023 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2023 - assunto in favore di beneficiari plurimi (classe soggetto) per le emergenze fitosanitarie per il 2023.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2023 euro 32.500,00.

Accertato che:

- l'impegno riclassificato n. 2022/6184 presenta una disponibilità finanziaria di euro 32.218,39 finanziata dal Fondo pluriennale vincolato (Accertamento n. 2018/2535 sul capitolo di entrata 24040/2018 - ordinativo di incasso n. 21240 del 31/12/2018 con quietanza n. 18789 del 18/01/2019) e da riaccertamento ordinario dei residui (Impegno n. 2021/5217) al 31/12/2021 di cui alla DGR n. 33-4848 del 31.3.2022 e D.G.R. n. 38-4969 del 29.04.2022.
- l'impegno n. 2023/918 presenta una disponibilità finanziaria di euro 246.195,18 finanziata dal Fondo pluriennale vincolato (Accertamento n. 2021/2724 sul capitolo di entrata 24040/2021 - ordinativo di incasso n. 26612 del 31/12/2021 con quietanza n. 47150 del 11/01/2022).

Stabilito che le liquidazioni:

- di euro 17.500,00 sul capitolo di spesa 136066/2022
- di euro 32.500,00 sul capitolo di spesa 136066/2023

in favore dell'Ente Nazionale Risi saranno effettuate negli esercizi finanziari 2022-2023 del bilancio gestionale regionale, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione istituzionale per il 2022-2023, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che, in conformità con quanto previsto dalla legge 144/99 e dalla legge 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico, è stato assegnato all'attività "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J69B22000090006.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche" in particolare gli artt. 4 e 17;

- L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" in particolare gli artt. 17 e 18;
- D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- DGR n. 15-4621 del 04 febbraio 2022 " Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";
- DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- DGR n. 1-7108 del 29/06/2018 recante "Disposizioni in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato per le strutture della Giunta Regionale del Piemonte";
- DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".
- Attestato che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di stabilire che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2022-2023 alla realizzazione del *omissis* "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione", la cui proposta di collaborazione istituzionale per il 2022-2023 è stata presentata dall'Ente Nazionale Risi in data 02/05/2022 ed è conservata agli atti del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (prot. n. 15669/A1703A del 21/06/2022);

2) di approvare la proposta di collaborazione istituzionale per il 2022-2023 di cui al punto 1 per la realizzazione del "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" che prevede una spesa stimata dall'Ente Nazionale Risi di euro 100.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la sua

realizzazione, ed una richiesta alla Regione Piemonte di compartecipazione ad una parte delle spese che ammontano complessivamente ad euro 50.000,00 per il 2022-2023, di cui euro 17.500,00 per il 2022 ed euro 32.500,00 per il 2023;

3) di stabilire che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo di collaborazione istituzionale per il 2022-2023, prevede un impegno regionale alla compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione del “Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull’intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione” che ammontano complessivamente ad euro 50.000,00, di cui euro 17.500,00 per il 2022 ed euro 32.500,00 per il 2023, a fronte di una spesa complessiva di euro 100.000,00 stimata dall’Ente Nazionale Risi;

4) di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l’Ente Nazionale Risi per il 2022-2023 per la realizzazione del “Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull’intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione”, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che lo schema di accordo di collaborazione istituzionale per la realizzazione del “Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull’intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione” sarà sottoscritto dalla Regione Piemonte e dall’Ente Nazionale Risi ed avrà una validità fino al 31/12/2023;

6) di stabilire che l’accordo di collaborazione si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento, controfirmato digitalmente dalla controparte, sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it;

7) di stabilire che la spesa di euro 50.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la compartecipazione ad una parte delle spese per la realizzazione del “Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull’intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione” per il 2022-2023, trova copertura finanziaria:

- per euro 17.500,00 con l’Impegno n. 2022/6184 di euro 32.218,39 sul capitolo di spesa 136066/2022 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - assunto in favore di beneficiari plurimi (classe soggetto) per le emergenze fitosanitarie per il 2022 - che presenta una disponibilità finanziaria di euro 32.218,39.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 17.500,00;

- per euro 32.500,00 con l’Impegno n. 2023/918 di euro 246.195,18 sul capitolo di spesa 136066/2023 (Missione 16 - Programma 1603) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 – annualità 2023 – assunto in favore di beneficiari plurimi (classe soggetto) per le emergenze fitosanitarie per il 2023 - che presenta una disponibilità finanziaria di euro 246.195,18.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2023 euro 32.500,00.

8) di stabilire altresì che le liquidazioni:

- di euro 17.500,00 sul capitolo di spesa 136066/2022
- di euro 32.500,00 sul capitolo di spesa 136066/2023

in favore dell’Ente Nazionale Risi saranno effettuate negli esercizi finanziari 2022-2023 del bilancio gestionale regionale, secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell’accordo

di collaborazione istituzionale per il 2022-2023, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lettera d) e dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_Istituzionale_Nematode_galligUV.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 l.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per la realizzazione del "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" per il 2022-2023. CUP n. J69B22000090006.

PREMESSO CHE:

- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale" prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- l'Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico (di seguito denominato ENR), persegue tra i suoi obiettivi la tutela della produzione risicola nazionale nonché la promozione e il sostegno di iniziative volte al miglioramento delle produzioni. Lo statuto dell'Ente all'articolo 2 stabilisce che, fra le attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali, vengano svolte attività di assistenza tecnica e di consulenza rivolte alle aziende risicole e dirette a preservare l'equilibrio ambientale. A supporto di tale attività l'Ente gestisce il Centro ricerche sul riso, il cui Dipartimento ricerca attua le attività relative agli aspetti agronomici, di difesa e di coordinamento dell'assistenza tecnica;
- il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito denominato Settore fitosanitario o SFR), nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione di misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari;
- tra gli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria è incluso il nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* (d.m. 6 luglio 2017), che rappresenta un pericolo per l'economia risicola piemontese a causa della gravità dei danni provocati sulla coltura e della sua possibile diffusione;
- la presenza di *M. graminicola* è stata riscontrata in Piemonte nel 2016; il Settore Fitosanitario ha tempestivamente attivato interventi di monitoraggio, eradicazione e contrasto alla diffusione e, in attuazione del decreto di lotta obbligatoria sopra citato, ha adottato il "Piano di azione per contrastare la diffusione del «Nematode galligeno del riso» *Meloidogyne graminicola* in Piemonte" (D.D. 16 novembre 2016, n. 1069 e s.m.i.);
- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- nell'ambito del territorio regionale l'Ente Nazionale Risi ha una pluridecennale esperienza nel settore risicolo, per le competenze tecnico-scientifiche in materia di gestione della difesa e delle pratiche agronomiche in risaia nonché per la conoscenza approfondita delle realtà

aziendali e del territorio interessato dall'emergenza fitosanitaria causata dal nematode galligeno;

- la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi hanno già collaborato nel periodo 2017-2019 nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola (linea obiettivo "Studi e strategie di contenimento di problematiche fitosanitarie e malerbologiche di particolare gravità e intensità") per la realizzazione del progetto "Nematode galligeno del riso: strategie di eradicazione/contenimento e monitoraggio" (acronimo MELGRI) e nel biennio 2020-2021 con un accordo istituzionale con oggetto "Nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola*: monitoraggio, definizione delle soglie di danno e strategie di lotta";
- vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione delle attività riguardanti il monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* e la verifica dell'efficacia di strategie di lotta al nematode. L'obiettivo è quello di aumentare le conoscenze riguardanti la diffusione di *M. graminicola* nelle aree risicole piemontesi e fornire assistenza tecnica alle aziende.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Luisa Ricci [redacted] e domiciliata, ai fini del presente Accordo Istituzionale, presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, in Torino,

E

L'Ente Nazionale Risi (C.F. 03036460156) rappresentato da Paolo Carrà, [redacted] e domiciliato ai fini del presente Accordo Istituzionale, presso la sede centrale in Milano, via S. Vittore 40, autorizzato alla stipulazione del presente atto in qualità di Presidente (DPR del 14/10/2019).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività riguardanti il monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* e l'assistenza tecnica alle aziende coinvolte dalle azioni di lotta al nematode.

Gli obiettivi saranno perseguiti tramite lo svolgimento delle seguenti attività da svolgersi in collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti:

- Monitoraggio territoriale per verificare la distribuzione di *M. graminicola* sul territorio risicolo piemontese e analisi di campioni di radici e di terreno per rilevare la presenza di femmine di *M. graminicola* all'interno delle galle o di larve mobili nel terreno;

ENR svolgerà l'attività di monitoraggio sia nell'area delimitata, sia, a campione, su tutto il territorio risicolo piemontese. Il Servizio Fitosanitario provvederà a selezionare le risaie da campionare secondo una griglia con maglia 1x1 km nell'area delimitata e 5x5 km sul resto del territorio risicolo regionale.

Le operazioni di monitoraggio consisteranno in:

- osservazione delle piante di riso e delle piante spontanee presenti negli appezzamenti alla ricerca dei tipici sintomi sulla parte epigea della pianta e sull'apparato radicale (galle);
- prelievo degli apparati radicali con relativo pane di terra in modo rappresentativo dell'appezzamento da monitorare;
- in assenza di piante, prelievo di campioni di suolo attraverso un'apposita sonda, ottenuti miscelando un numero di sub-campioni in relazione alle dimensioni del campo;
- rilievo delle coordinate GPS degli appezzamenti monitorati e delle informazioni relative ai rilievi mediante l'app MonitON-IUFFI.

Parallelamente, i tecnici del Servizio Assistenza Tecnica dell'Ente Nazionale Risi effettueranno un monitoraggio delle risaie piemontesi durante la normale attività di consulenza e in caso di segnalazioni da parte di terzi (agricoltori, tecnici).

Tutti i campioni raccolti verranno recapitati al Laboratorio fitosanitario della Regione Piemonte, dove saranno effettuate le analisi per rilevare la presenza di femmine all'interno delle radici o di larve mobili nel terreno.

- Assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione.

Le risaie ricadenti dell'area delimitata, intesa come la superficie comprendente la zona infestata e la zona cuscinetto (area ricadente in un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata), sono soggette alle misure di contenimento previste dalla Determinazione Dirigenziale 1043/A1703B/2021 del 02/12/2021. I tecnici del Servizio di Assistenza Tecnica dell'Ente Nazionale Risi si occuperanno di supportare le aziende risicole aventi appezzamenti inseriti dell'area delimitata ad applicare le misure previste.

Al momento, sul territorio piemontese non sono segnalate risaie interessate dalle misure di eradicazione. Qualora nel corso della collaborazione dovessero essere rilevati appezzamenti da gestire con le misure di eradicazione, i tecnici ENR si occuperebbero dell'assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

Le parti si impegnano a confrontarsi per programmare, coordinare e ottimizzare le attività dell'accordo.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Regione Piemonte si impegna a collaborare per il 2022-2023 alla realizzazione del "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" compartecipando ad una parte delle spese (spese per l'esecuzione del monitoraggio in campo, per l'esecuzione con proprio personale delle analisi di laboratorio, per i materiali di consumo, per le strutture del laboratorio di nematologia) che ammontano complessivamente ad euro 50.000,00 per il 2022-2023, di cui euro 17.500,00 per il 2022 ed euro 32.500,00 per il 2023, a fronte di una spesa complessiva di euro 100.000,00 stimata dall'Ente Nazionale Risi con la proposta di collaborazione presentata al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici e conservata agli atti con il prot. n. 15669/A1703A del 21/06/2022.

2. L'Ente Nazionale Risi si impegna a collaborare per il 2022-2023 alla realizzazione del "Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione" mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità. Inoltre, l'Ente Nazionale Risi, partecipa ad una parte delle spese (relative ai costi del personale a tempo indeterminato) che ammontano complessivamente ad euro 50.000,00 per il 2022-2023, di cui 17.500,00 per il 2022 ed euro 32.500,00 per il 2023.

3. L'Ente Nazionale Risi dovrà, entro il 10 dicembre di ciascuna annualità del 2022-2023, inviare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici:

- una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, sottoscritta dal referente tecnico che ha seguito la realizzazione delle attività e controfirmata dal Direttore dell'Ente Nazionale Risi. La relazione del secondo ed ultimo anno dovrà anche riassumere le conclusioni finali del presente accordo istituzionale;
- un rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del “Monitoraggio del nematode galligeno del riso *Meloidogyne graminicola* nella zona delimitata e sull'intero territorio risicolo regionale e assistenza tecnica alle aziende interessate dalle misure di contenimento ed eradicazione”, secondo le voci di spesa indicate nella proposta di collaborazione presentata al Settore Fitosanitario, indicando i giustificativi a fondamento delle spese/pagamenti effettuati nell'ambito del presente accordo, firmato digitalmente dal Direttore dell'Ente Nazionale Risi;
- documentazione contabile (nota di debito in formato elettronico) giustificativa delle spese sostenute. Dal punto di vista fiscale gli importi concordati nel presente accordo ex art 15 della Legge 241/1990 non quantificandosi come corrispettivi, cioè quale controvalore del servizio prestato, bensì quali mere movimentazioni di denaro per le quali non si ravvisa alcun correlazione tra l'attività finanziaria e le elargizioni di denaro, sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) - artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.

4. Le note di debito emesse rispettivamente nel 2022-2023 dall'Ente Nazionale Risi di cui al punto 3 del presente articolo, saranno liquidate dalla Regione Piemonte negli esercizi finanziari 2022-2023 del bilancio gestionale regionale, a 30 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili. Le note di debito in formato elettronico dovranno essere inviate sul Sistema nazionale d'interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, ovvero in formato non elettronico a mezzo PEC al seguente indirizzo dell'Amministrazione regionale: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno e dell'accordo sottoscritto dalle Parti. I documenti contabili di cui al punto precedente, ovvero la nota di debito e il rendiconto, ricevuti dall'Amministrazione regionale, saranno debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

5. L'Ente Nazionale Risi si impegna, nell'esecuzione delle attività di competenza di cui al presente accordo, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Ente Nazionale Risi dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione delle note di debito di cui al punto 4 del presente articolo, da parte della Regione Piemonte, è altresì subordinata alla regolarità contributiva dell'Ente Nazionale Risi, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Ente Nazionale Risi, l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. L'Ente Nazionale Risi si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

7. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Ente Nazionale Risi.

8. Le analisi nematologiche saranno effettuate presso il Laboratorio di Nematologia del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici da personale afferente al Settore Fitosanitario.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e avrà durata fino al 15/12/2023 per consentire la realizzazione delle attività previste e la raccolta di dati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ART. 5 – MODIFICHE

1. Ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC con un preavviso di 60 giorni.

2. Qualora l'attività venisse svolta soltanto in parte e, comunque potesse essere ritenuta significativa da parte della Regione Piemonte, a condizione che le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, la Regione provvederà alla copertura della parte di spese commisurate alle attività effettuate.

ART. 7 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Pertanto, i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convezione e comunicati al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo Istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Ente Nazionale Risi per la realizzazione dell'attività saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.

3. I dati personali riferiti al personale incaricato dall'Ente Nazionale Risi per lo svolgimento delle attività previste dall'attività oggetto del presente Accordo e trasmessi alla Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di procedere alla stipulazione dell’Accordo.
5. I dati di contatto del responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, via Livorno 60 - 10144 Torino.
7. Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it).
8. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato dell’Ente Nazionale Risi saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal titolare o da soggetti incaricati individuati dal responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.
9. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato dell’Ente Nazionale Risi, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs 281/1999 e s.m.i.).
10. I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato dell’Ente Nazionale Risi sono conservati per un periodo di 10 anni, secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell’ente Regione Piemonte.
11. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
12. I sottoscrittori e il personale incaricato dell’Ente Nazionale Risi potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al titolare, al responsabile della protezione dati (DPO) o al responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
13. Sarà cura dell’Ente Nazionale Risi fornire al personale incaricato per lo svolgimento dell’attività l’informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART. 9 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e/o la validità del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 10 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L’imposta di bollo, dovuta ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa – parte I, art. 2, sarà assolta dall’Ente Nazionale Risi, mediante versamento con modello F24 da inoltrare a mezzo PEC al Settore Fitosanitario.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Regione Piemonte

La Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

(Firma digitale)

Ente Nazionale Risi

Il Presidente

(Firma digitale)